

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13708/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13708 del 2018, proposto da:

ABRUZZO TV S.R.L., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, Massimo Romano, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC rutaeassociati@pec.it;

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

MEDIA ONE S.R.L.;

TELE A 57 S.R.L.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

ASSOCIAZIONE TV LOCALI, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Antonio Catricalà, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via A. Gramsci, 24;

A.L.P.I.– ASSOCIAZIONE PER LA LIBERTÀ E IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE RADIO TV, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Antonio Catricalà, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Roma, via Ombrone n.12/B; TELENORBA S.P.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Loiodice, Pasquale Procacci, con domicilio eletto presso lo studio Isabella Loiodice in Roma, via Ombrone n. 12/B;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

1. Della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0056253, del 18.09.2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016 (doc.2);
2. del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V –AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente (doc.3);
 - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:
3. la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;
4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati (doc.4);
5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.5);

6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

nonché per la riammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale

nonché

per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente “*proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali*”, nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel ricorso, parte ricorrente ha chiesto l'integrazione del contraddittorio *ex art. 49 cod. proc. amm.*;

che, in ragione del tenore del ricorso che involge la disciplina dell'intera procedura comparativo-selettiva in esame, è necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese che sono in graduatoria, autorizzando la società ricorrente alla notifica per pubblici proclami, mediante indicazione a sua cura, in forma sintetica, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati;

che tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, nel termine perentorio di gg. 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, ai fini della pubblicazione sul sito Internet istituzionale, al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale dovrà provvedere alla pubblicazione entro il termine di gg. 20 dal ricevimento della predetta comunicazione;

che la pubblica udienza di discussione va fissata al 15 aprile 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione terza-ter,

a) ordina alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio, nei modi e termini di cui in motivazione;

b) fissa, per l'ulteriore corso, la pubblica udienza del 15 aprile 2020.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Antonino Masaracchia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Masaracchia

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO